



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI ROMA E PROVINCIA

Concorsi di architettura

Linee guida

A cura della Commissione Opere Pubbliche OAR: Lorenzo Busnengo (consigliere delegato), Mario Avagnina (coordinatore), Nives Barranca (segreteria tecnica), Giovanni Bucco, Giuseppe De Pasquale, Flavio Fabbietti, Alessandra Gabriele.

"... deliberarono che per parte di detti Operai sia bandito pubblicamente per la città di Firenze, nei luoghi usitati, che chiunque ed in qualsiasi maniera voglia fare un modello o disegno per la volta della Cupola Maggiore di detta Chiesa di detta Opera, sia per l'armatura che per i ponteggi sia per qualsiasi altra cosa, sia per ogni altro ordigno pertinente alla costruzione conduzione e perfezione di detta Cupola e volta; Che si possa fare questo e sia fatto fino al mese di settembre prossimo futuro: ed in detto tempo dica se voglia dire qualcosa ai detti Operai, che gentilmente sarà ascoltato. Notificando..."

(dal bando del concorso per la costruzione della Cupola di Santa Maria del Fiore in Firenze, 19 agosto 1418)

Sommario

1. I concorsi di architettura quale garanzia di qualità
2. Il contesto normativo di riferimento
 - 2.1 Contesto normativo pregresso
 - 2.1 Le Direttive europee
 - 2.2 Il concorso di architettura nei Codici dei Contratti pubblici
3. Tipi di concorso e relativi contenuti
 - 3.1 Concorso ad una fase
 - 3.2 Concorso a due fasi
 - 3.3 Concorso di idee
4. I documenti di concorso
 - 4.1 Il bando
 - 4.2 Il disciplinare
 - 4.3 Il documento di indirizzo alla progettazione
 - 4.4 Gli elaborati progettuali
5. La Commissione
 - 5.1 Composizione e competenze
 - 5.2 Modalità operative
 - 5.3 Compenso
6. I premi
 - 6.1 Funzione e natura giuridica del premio
 - 6.2 Determinazione del montepremi
 - 6.3 Copertura finanziaria del montepremi
 - 6.4 Affidamento al vincitore: premio e compenso professionale
7. Gli strumenti di supporto
 - 7.1 Il ruolo degli Ordini provinciali degli architetti e del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
 - 7.2 Il bando tipo
8. Il concorso di architettura promosso da committenza privata
9. Riferimenti normativi essenziali

1. I concorsi di architettura quale garanzia di qualità

Lo strumento del concorso di architettura, il cui utilizzo risale molto indietro nel tempo, ha trovato compiuta definizione, in sede internazionale, soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale. L'Assemblea generale dell'UIA (Unione internazionale degli architetti) nel 2016 ha approvato la seguente risoluzione¹:

“I concorsi di architettura sono procedure di selezione basate sulla qualità e orientate a fornire soluzioni, il modo migliore per raggiungere la qualità dell'ambiente costruito: Una procedura concorsuale fornisce la migliore soluzione per una specifica esigenza, selezionata tra più proposte di soluzione dalla commissione giudicatrice composta a maggioranza da professionisti”.

A livello europeo, la Francia è stata un punto di riferimento, prevedendo, nel proprio ordinamento giuridico, che i committenti pubblici e privati debbano favorire l'utilizzo del concorso di progettazione.²

In tempi più recenti, nella *Dichiarazione di Davos*, in esito di una iniziativa promossa per l'anno europeo del patrimonio culturale, i rappresentanti dei Ministri della cultura europei, hanno affermato, fra l'altro, che:

*“La cultura della costruzione di qualità non può che essere il prodotto di un dibattito interdisciplinare e di una cooperazione intersettoriale e a diversi livelli tra i responsabili politici, le autorità competenti e i professionisti del ramo. Poiché comprende aspetti creativi, funzionali e sociali, tutte le discipline e i professionisti competenti devono essere coinvolti su un piano di parità. Uno strumento chiave per la promozione della qualità sono i concorsi di progetto interdisciplinari, ampiamente discussi e condivisi. Per avere successo, la cultura della costruzione di qualità ha bisogno anche della partecipazione della società civile e di un pubblico pienamente informato e sensibilizzato”*³.

La promozione della qualità dell'architettura viene quindi stabilmente legata all'utilizzo dello strumento del concorso, quale garanzia della qualità del processo che porta dalla concezione di un'opera di architettura, alla sua realizzazione.

¹ L'UIA è una organizzazione non governativa fondata nel 1948 con l'intento di “unificare gli architetti, influenzare le politiche pubbliche e far progredire l'architettura al servizio dei bisogni della società”. 1956 insieme all'UNESCO ha prodotto un *Regolamento tipo per i concorsi internazionali di architettura e urbanistica*, che è stato poi più volte aggiornato e che ha costituito il punto di riferimento degli Ordini professionali di molti stati.

² Legge 3 gennaio 1977, n. 77, *Lois sur l'architecture*, articolo 5 “*Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant*”.

³ *Dichiarazione di Davos, Verso una cultura della costruzione di qualità per l'Europa*, 22 gennaio 2018, Davos (Svizzera). La citazione riprende la dichiarazione n. 16.

A livello nazionale, tale principio – costantemente ribadito dagli Ordini degli architetti e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) - è stato recentemente ripreso nelle *Linee guida per la qualità dell'architettura* che sono state prodotte nel 2019 da un Gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della cultura, rappresentativo dei soggetti coinvolti nella tematica, in cui si evidenziava che:

“La competizione che si genera, sul piano del confronto delle idee, è la principale garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”

e che:

“In un concorso di progettazione la Stazione appaltante ha l'opportunità di:

- selezionare il progetto che, tra quelli presentati, meglio risponde alle proprie esigenze;*
- selezionare il progettista o l'esecutore dei lavori che, diversamente dalla gara di servizi o dall'appalto integrato, possano assicurare preventivamente la qualità;*
- accelerare le procedure per l'acquisizione di un progetto;*
- valorizzare e far emergere i giovani talenti”⁴.*

La piena valorizzazione del concorso quale strumento di selezione della migliore proposta progettuale richiede un sistema organizzato di principi guida, di modelli procedurali, di strumenti operativi e di attività di supporto istituzionale.

Il concorso di architettura, nelle sue molteplici vesti, deve essere considerato non soltanto quale procedura amministrativa, ma quale strumento di interesse pubblico finalizzato alla promozione della qualità urbana, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Si tratta di una procedura complessa, e le presenti *Linee guida* mirano a contribuire alla sua promozione e a un utilizzo più efficace ed efficiente della stessa.

Il concorso di architettura è lo strumento più efficace per rispondere alle esigenze della stazione appaltante e garantire un risultato di qualità. Favorisce il confronto tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera e costituisce un'occasione di ricerca progettuale.

⁴ *Linee guida per la qualità dell'architettura*, Roma, novembre 2019. (Ministeri, Enti territoriali, Università, Ordini professionali, Associazioni di categoria, Associazioni culturali). Su tale documento si è espresso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 81/2019, del 20/12/2020.

2. Il contesto normativo di riferimento

2.1 contesto normativo pregresso

Nel quadro normativo che ha regolamentato, dopo l'unificazione dell'Italia, la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche, non si faceva inizialmente riferimento al concorso di architettura, anche se, solo per opere di una certa rilevanza, tale strumento fu utilizzato con procedure stabilite caso per caso⁵.

Il tema della scelta del progetto e quindi del concorso di progettazione è stato oggetto di attenzione normativa solo nel 1962 con la pubblicazione di un regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche, limitato però a quelle di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che conteneva, fra l'altro un bando di concorso tipo.⁶

La Legge Merloni, emanata nel 1994, che ha radicalmente innovato la concezione e realizzazione dei "lavori pubblici", non menzionava i concorsi di progettazione. È solo con la prima modifica, intervenuta un anno dopo la sua pubblicazione, che l'argomento viene trattato all'interno dell'articolo dedicato alla progettazione. Il ricorso in via prioritaria al concorso di progettazione è previsto per "*lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico*".⁷

Nel Regolamento di applicazione della legge Merloni (DPR 554/1999)⁸ vengono dettagliati i tipi e le modalità di esecuzione dei concorsi, nell'articolazione in concorsi di idee e concorsi di progettazione, che riprende l'impostazione concettuale e operativa già delineata nel citato Regolamento del 1962, impostazione che sarà poi confermata, senza modifiche di rilievo, nel Codice dei contratti del 2006 - emanato in recepimento di alcune direttive europee - e nel relativo regolamento di attuazione⁹.

⁵ Si fa riferimento al quadro normativo costituito dalla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F - *Legge sui lavori pubblici*; al DM 29 maggio 1895 - *Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici*; al RD, 10 giugno 1895, n. 350 - *Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici*.

⁶ DPR 6 novembre 1962, n. 1930, *Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici*.

⁷ Legge, 2 giugno 1995, n. 216 (Merloni bis), articolo 17, comma 13 "*Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione*".

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, *Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 2109 e successive modificazioni*. Ai concorsi di architettura sono dedicati gli articoli da 57 a 61.

⁹ Decreto legislativo, 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*. Ai concorsi di architettura sono dedicati gli articoli da 99 a 108.

2.2 Le Direttive europee

Nell'ambito normativo della Comunità Europea, poi Unione Europea, il tema dei concorsi di architettura è trattato a partire dalla Direttiva 2004/18/CE e in quella 2014/25/UE, attualmente in vigore, che dedica ai concorsi di progettazione gli articoli da 78 a 82. Questi ultimi costituiscono, pertanto, il quadro di riferimento normativo in materia per i paesi aderenti all'Unione Europea. Comunque, l'inserimento del tema dei concorsi di architettura nel quadro normativo concernente gli appalti pubblici ha avuto delle conseguenze che possono incidere sulla natura e sulla finalità dei concorsi stessi.¹⁰

2.3 Il concorso di progettazione nei Codici dei Contratti pubblici

Il Codice dei contratti del 2016 (D.Lgs. 50/2016), emanato in recepimento delle citate direttive europee del 2014, prevedeva, nella legge delega al Governo, la promozione della qualità architettonica anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione.¹¹ Tale auspicio non si è però tradotto in atti di normazione secondaria finalizzati alla sua applicazione.

Il Codice dei contratti vigente (D.Lgs. 36/2023) ha condensato tutta la materia concernente i concorsi di architettura in un solo sintetico articolo (n. 46), rinviando le ulteriori disposizioni alla citata Direttiva 2014/25/UE. Questo fatto, se da un lato costituisce una scelta condivisibile, perché lascia un ampio margine di scelta alla Committenza pubblica, per converso contiene disposizioni e indeterminanze che non contribuiscono ad incentivare il ricorso allo strumento concorsuale.

Il Codice vigente, fra le tante innovazioni che lo caratterizzano, ha ridotto la progettazione da tre a due livelli, non ha però preso in considerazione tutte le conseguenze di tale scelta, una delle quali si riverbera proprio sui concorsi di architettura, in relazione ai quali al legislatore è sfuggita la diversa qualificazione contenutistica circa il primo livello della progettazione, una volta "progetto preliminare", oggi "progetto di fattibilità tecnico-economica". Tale fatto costituisce un significativo elemento di difficoltà applicativa che deve essere sanato.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Ai concorsi di architettura sono dedicati gli articoli da 258 a 260.

¹⁰ Guida per i concorsi UIA, 2017, Punto 2.10 "L'intégration des concours dans le droit des marchés publics a, dans certains cas, ajouté une charge administrative et formalisé les concours d'architecture (ADC) à un degré de manière non souhaitée, impliquant souvent des procédures administratives complexes, longues et coûteuses pour les concurrents. Il est important que toutes les Sections membres de l'UIA entreprennent les efforts nécessaires au niveau national pour s'assurer que les concours conservent leur dimension culturelle et leurs valeurs et ne deviennent pas simplement une procédure bureaucratique de passation de marchés".

¹¹ Legge 28 gennaio 2016, n. 11, Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo, "lettera oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione dei lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione...".

3 Tipi di concorso e relativi contenuti

I tipi di concorso di architettura previsti dal quadro normativo vigente sono tre ed in tutti devono essere garantiti anonimato, trasparenza, imparzialità della valutazione e confronto concorrenziale tra le proposte presentate.

La procedura si svolge mediante pubblicazione di un bando corredato dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria, con particolare riferimento al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) nel quale sono definiti, fra l'altro, obiettivi, vincoli, criteri di valutazione e livello di approfondimento richiesto.

3.1 - Concorso di progettazione ad una fase

Il concorso di progettazione ad una fase consiste in una procedura nella quale tutti i concorrenti presentano una proposta progettuale completa sottoposta alla valutazione di una Commissione giudicatrice, senza successive fasi di selezione o approfondimento.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito Codice dei contratti), il concorso è finalizzato all'acquisizione di un progetto selezionato sulla base di una valutazione comparativa e può prevedere l'affidamento al vincitore dei successivi livelli di progettazione.

Nel modello ad una fase il livello di approfondimento richiesto è generalmente assimilabile al Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE).

La Stazione appaltante definisce l'oggetto e i contenuti del concorso attraverso il bando, il disciplinare e il DIP, modulandoli in relazione alla natura e alla complessità dell'opera. Restano tuttavia impliciti, per coerenza con il livello progettuale richiesto, elaborati grafici, relazioni illustrative, valutazioni tecnico-economiche e schemi prestazionali idonei a consentire la valutazione della qualità architettonica, funzionale e realizzativa della proposta.

Tale modello risulta particolarmente adatto per interventi di limitata o media complessità, caratterizzati da un quadro esigenziale definito e dalla necessità di tempi procedurali contenuti.

3.2 - Concorso di progettazione a due fasi

Il concorso di progettazione a due fasi si articola in due distinti livelli di approfondimento progettuale, finalizzati a sviluppare progressivamente il confronto tra le proposte. Ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti, si tratta di una modalità alla quale la Stazione appaltante può ricorrere previa adeguata motivazione.

Nella prima fase i concorrenti presentano una proposta ideativa o preliminare, generalmente riconducibile a uno studio di fattibilità o a un'idea progettuale, volta a individuare le soluzioni maggiormente rispondenti agli obiettivi della Committenza.

La Commissione di gara seleziona quindi un numero limitato di proposte da ammettere alla seconda fase, nella quale è richiesto un livello di approfondimento maggiore. L'art. 46 del Codice dei contratti, in coerenza con la Direttiva 2014/24/UE, attribuisce alla stazione appaltante la facoltà, ove necessario, di definire il livello e il tipo degli elaborati richiesti, in relazione alla natura e alla complessità dell'intervento. Ne deriva una struttura che prevede, nella prima fase, elaborati sintetici di carattere ideativo e, nella seconda, relazioni tecnico-descrittive, elaborati grafici, approfondimenti prestazionali e valutazioni economiche. Tale articolazione consente di garantire un'ampia partecipazione nella fase iniziale, riducendo l'onere progettuale complessivo per i concorrenti e favorendo un processo selettivo progressivo basato sulla qualità delle proposte.

3.3 – Concorso di idee

Il concorso di idee è finalizzato all'acquisizione di una proposta ideativa o concettuale, senza richiedere un livello di approfondimento progettuale assimilabile ai livelli di progettazione previsti dalla normativa in materia. Ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti, esso è orientato sostanzialmente all'individuazione di soluzioni, indirizzi o scenari progettuali utili alla definizione degli obiettivi della Stazione appaltante e non comporta necessariamente l'affidamento dei successivi livelli progettuali al vincitore.

In tale tipo di procedura gli elaborati richiesti assumono prevalentemente carattere concettuale e illustrativo e possono essere assimilati a studi preliminari, piani generali, schemi ideativi o proposte strategiche. Anche in questo caso la normativa non stabilisce un contenuto vincolante per gli elaborati, demandando alla Stazione appaltante la definizione del livello di approfondimento richiesto in funzione delle finalità del concorso.

A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della Stazione appaltante o dell'Ente concedente che bandisce il concorso.

Il concorso di idee trova applicazione soprattutto nei processi di valorizzazione e/o rigenerazione urbana, riqualificazione di spazi pubblici o definizione di strategie territoriali, nei quali risulti prioritario acquisire una pluralità di visioni e approcci progettuali.

La scelta del tipo di concorso da utilizzare discende da una scelta discrezionale del Committente che deve tenere conto della natura, della complessità dell'opera e degli obiettivi che si intende conseguire.

L'attuale quadro normativo tende a privilegiare il concorso ad una fase; tuttavia, molto spesso è il concorso a due fasi che rappresenta il migliore strumento di selezione delle proposte.

4. I documenti di concorso

Il Codice dei contratti vigente non fornisce alcuna indicazione circa il tipo, il numero dei documenti necessari all'avvio e alla gestione di una procedura concorsuale. I pochi elementi disponibili sono desumibili dall'articolo 79 della Direttiva 2014/25/UE dedicato ai "bandi e avvisi".

Appare di tutta evidenza che tutta la procedura debba essere caratterizzata da completezza e chiarezza dell'informazione, nonché finalizzata al rispetto dei principi base dell'azione amministrativa, quali trasparenza, tutela della concorrenza, imparzialità, assenza di conflitti di interesse.

4.1 Il bando

Il bando di concorso - reso pubblico in relazione al livello di diffusione scelta dal Committente o dovuta per legge - è un elemento tipico della procedura concorsuale, che indica, in modo sintetico, gli elementi distintivi del concorso stesso quali, ad esempio:

- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, con denominazione e indirizzi;
- RESPONSABILE DEL PROGETTO (o del Procedimento);
- COMUNICAZIONE con messa a disposizione dei documenti necessari alla partecipazione al concorso;
- TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, con gli specifici settori di attività;
- DENOMINAZIONE del concorso di architettura, con titolo, indicazione del tipo di procedura, riferimenti normativi, codici CUP e CIG, tipologia di servizi tecnici richiesti ed eventuale breve descrizione del concorso stesso;
- LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO;
- NUMERO E VALORE DEI PREMI, da assegnare al vincitore ed ai concorrenti meritevoli;
- VALORE TOTALE STIMATO DEL SERVIZIO di architettura e ingegneria da affidare al vincitore;
- DESCRIZIONE DELL'APPALTO;
- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE del concorso;
- CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA dei partecipanti;
- CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA dei partecipanti;
- CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO;
- EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI utili;
- PROCEDURE DI RICORSO e Organismo responsabile delle procedure di ricorso.

Molto sovente tali informazioni sono assorbite nel Disciplinare di gara, documento trattato al punto successivo.

4.2 Il disciplinare

Il disciplinare di un concorso di progettazione costituisce il documento che, nel rispetto del quadro normativo vigente (D.Lgs. 36/2023 e Direttiva 2014/24/UE), integra e specifica il bando di concorso definendone in modo puntuale le regole operative. Esso disciplina le modalità di svolgimento della procedura, i requisiti di partecipazione, la struttura e i contenuti delle proposte progettuali, i criteri di valutazione, nonché le modalità di funzionamento della commissione giudicatrice e di selezione delle proposte. Il disciplinare stabilisce inoltre gli aspetti relativi ai premi o compensi, alla proprietà intellettuale degli elaborati e agli eventuali sviluppi successivi dell'incarico, configurando così il quadro complessivo delle condizioni procedurali e contrattuali del concorso.

In tale prospettiva, il disciplinare assume una funzione centrale di garanzia dell'intera procedura, in quanto assicura l'attuazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e proporzionalità, che presidiano le procedure ad evidenza pubblica. Esso consente inoltre di rendere chiari e predeterminati i criteri di svolgimento del confronto concorsuale, riducendo margini di discrezionalità nella fase applicativa e garantendo l'imparzialità delle valutazioni, la tracciabilità delle operazioni e la qualità complessiva del processo selettivo.

In tale quadro si inserisce l'attività di supporto dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia, che, attraverso la propria Area Concorsi, mette a disposizione delle Stazioni appaltanti un disciplinare tipo, adattabile alle diverse tipologie di concorso e alle specifiche esigenze della committenza, al fine di favorire l'uniformità delle procedure e la diffusione di buone pratiche concorsuali.

4.3 Il documento di indirizzo alla progettazione

Il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), come definito dall'articolo 3, dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, va redatto in coerenza con il Quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora sia stato redatto.

Nel citato articolo si specificano i contenuti obbligatori del DIP, che deve indicare, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia ed alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.

Il DIP, redatto generalmente dal RUP (anche se il vigente Codice dei contratti non lo pone espressamente fra i suoi compiti), va approvato prima dell'affidamento del PFTE e, nel caso di svolgimento di un concorso di progettazione, qualunque sia il tipo adottato, rappresenta uno dei documenti di gara più importanti, nel quale sono illustrati i dati fondamentali per la stesura del progetto ed i desiderata del Committente pubblico o privato che lo bandisce.

Il DIP, come indicato nel citato articolo dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;
- b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
- c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
- d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;
- e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;
- g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
- h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;
- i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;
- l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
- m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale;
- o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;

- p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
- q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
 - 1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;
 - 2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
- r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;
- s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;
- t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;
- u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;
- v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

Particolare attenzione va inoltre posta a quanto indicato ai commi 2 e 3 di tale articolo nei quali si pone l'accento sull'inclusione, all'interno del DIP, del Capitolato informativo (CI), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del Codice dei contratti, secondo le specifiche del relativo Allegato I.9, ed a riferimenti in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, con ulteriori riferimenti alla fase esecutiva ed alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000:2018.

Infine, rilevante, ai fini della tematica trattata dalle presenti *Linee guida*, è quanto indicato al comma 5 dell'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, in cui si indica che:

“Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai

fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla disponibilità di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti”.

Da quanto esposto risulta, pertanto, evidente l'importanza della redazione di un DIP adeguato alla proposta progettuale che si richiede a quanti partecipano al Concorso.

Più è approfondito ed esaustivo il DIP, più gli elaborati prodotti per il concorso saranno aderenti alle esigenze della Committenza.

Nel caso di concorso di progettazione, il DIP rappresenta il principale documento di riferimento della procedura, in quanto esplicita i dati fondamentali e i desiderata della Stazione appaltante su cui si sviluppa il confronto concorsuale

4.4 Gli elaborati progettuali

Nel contesto dei concorsi di progettazione e di idee disciplinati dal Codice dei contratti, gli elaborati progettuali sono definiti dalla Stazione appaltante nel disciplinare di concorso in modo proporzionato alla natura e alla finalità della procedura, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e adeguatezza dell'impegno richiesto ai concorrenti. In particolare, il Codice prevede che gli elaborati siano differenziati in relazione alle fasi concorsuali, così da garantire, da un lato, la possibilità di esprimere compiutamente l'idea progettuale e, dall'altro, la sostenibilità tecnica ed economica della partecipazione.

Nella prima fase, gli elaborati assumono generalmente un carattere sintetico e concettuale, finalizzato alla rappresentazione dell'idea progettuale attraverso una relazione illustrativa e rappresentazioni grafiche essenziali; nella seconda fase, ove prevista, il livello di approfondimento aumenta e comprende elaborati grafici e descrittivi idonei a consentire una valutazione tecnica consapevole della fattibilità e della qualità della proposta.

Non sono ammessi elaborati ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dalla documentazione di gara, al fine di garantire parità di trattamento tra i concorrenti e uniformità delle condizioni di valutazione.

Il vincitore del concorso, entro il tempo indicato dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria, dovrà completare la propria proposta progettuale, raggiungendo il livello di un progetto di fattibilità tecnico-economica, secondo i contenuti previsti dall'Allegato I.7 al Codice dei contratti.

5 La Commissione

Pur a fronte dell'importanza che rivestono, nel buon esito di una procedura concorsuale, la composizione, le competenze, i compiti, il funzionamento e il compenso della Commissione giudicatrice sono stati oggetto, a livello nazionale, di una scarsa definizione normativa; si può dire, anzi, che nel tempo, le poche indicazioni presenti nelle norme cogenti a livello nazionale, siano del tutto scomparse, rinviando, sostanzialmente, alle indicazioni contenute nella citata Direttiva 2014/25/UE¹².

Pertanto, è lasciata una grande discrezionalità alla Stazione appaltante nel definire tali aspetti. Questo fatto non riduce l'importanza che i suddetti aspetti assumono al fine di garantire l'efficacia dello strumento concorsuale. Un sicuro ausilio, in tal senso, è rappresentato da documenti di comprovata validità prodotti da organismi nazionali e internazionali, quali, fra l'altro, le presenti *Linee guida*¹³.

5.1 Composizione e competenze

L'unico riferimento normativo, in merito alla composizione e alle competenze della Commissione di gara, è costituito dall'articolo 81 della citata Direttiva, che evidenzia due aspetti: l'indipendenza della Commissione e, va aggiunto, l'assenza di conflitti di interesse e le competenze dei relativi membri. In merito a quest'ultimo punto va richiamato il fatto che il numero (dispari) dei componenti la Commissione e la composizione della stessa devono essere modulati in relazione all'oggetto del concorso. I partecipanti alla procedura concorsuale devono avere la garanzia di una valutazione professionale del proprio lavoro, da parte di una Commissione che tuteli, da un lato il soddisfacimento delle esigenze della Committenza, dall'altro sia composta da componenti competenti nelle materie attinenti l'oggetto del concorso. La composizione della Commissione deve, inoltre, garantire l'indipendenza e la terzietà dei membri, sia da chi ha promosso il concorso, che dai partecipanti allo stesso.

La composizione della Commissione e il profilo dei membri possono contribuire, in modo decisivo, alla buona riuscita della procedura.

Il Presidente della Commissione è solitamente nominato dalla Stazione appaltante e dirige le attività della stessa, garantendo il rispetto delle regole del concorso.

¹² Il DPR 1930/1962, dedicava un Capo alla Commissione giudicatrice, Art. 21 "Con decreto del Ministro per i lavori pubblici è nominata la Commissione giudicatrice: che è costituita dal presidente e da un numero pari di membri. Essa è composta in prevalenza da tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici con eventuale partecipazione di docenti universitari nonché di liberi professionisti designati dagli ordini professionali. Fanno altresì parte della Commissione tecnici di altre Amministrazioni, qualora trattasi di lavori che la riguardano. Art. 22 "Ai membri della Commissione giudicatrice spettano i compensi e i rimborsi di spesa stabiliti dalle vigenti disposizioni".

¹³ Un documento di valido ausilio è rappresentato dalla *Guide des Concours UIA, Pour les concours d'architecture et disciplines apparentées*, 2017.

5.2 Modalità operative

Al funzionamento della Commissione di gara è dedicato l'articolo 82 della Direttiva 2014/25/UE. Oltre a quanto nello stesso espresso, si richiama l'importanza delle indicazioni in merito contenute nel Disciplinare di gara.

Con l'avvento delle moderne tecniche di informatizzazione e di comunicazione a distanza, è prassi ormai comune quella di prevedere l'utilizzo di piattaforme a supporto dei lavori della commissione e di una modalità di svolgimento degli stessi prevalentemente a distanza. Tali aspetti, oltre a dover essere oggetto di attenta riflessione da parte del Committente, devono essere puntualmente definiti all'interno del disciplinare di gara e fare riferimento a strumenti certificati.

5.3 Compenso

Nessun atto normativo cogente, sia a livello nazionale, che europeo, tratta l'argomento del compenso della Commissione giudicatrice. Tale aspetto non deve essere trascurato e comunque il costo conseguente deve essere indicato nel Quadro economico dell'intervento¹⁴. Il compenso della Commissione di gara deve, comunque, trovare copertura finanziaria ed essere indicato nel Quadro economico dell'intervento.

6 I premi

6.1 Funzione e natura giuridica del premio

Il premio costituisce uno degli elementi qualificanti del concorso di architettura. La sua funzione non è meramente simbolica, né riconducibile a una logica di incentivo alla partecipazione: il premio è lo strumento attraverso cui la Stazione appaltante remunera il lavoro intellettuale dei concorrenti e acquisisce la titolarità degli elaborati prodotti. Un corretto inquadramento della natura giuridica del premio è, pertanto, presupposto indispensabile per una corretta gestione della procedura concorsuale, tanto per le stazioni appaltanti, quanto per i professionisti che vi partecipano.

All'attualità, il riferimento normativo è rappresentato dal più volte citato articolo 46 del Codice dei contratti. Esso stabilisce che con il pagamento del premio la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto vincitore. Il premio si configura, quindi, come un corrispettivo traslativo: è il prezzo di acquisto dell'elaborato concorsuale e non un anticipo, né una componente del compenso professionale per eventuali incarichi successivi. Questa qualificazione ha conseguenze dirette e concrete: il premio è un rapporto giuridico autonomo, distinto dall'appalto di servizi di progettazione che potrà eventualmente seguire. I due rapporti hanno natura, oggetto e funzione diversi e non sono tra loro compensabili.

¹⁴ *L'organisateur du concours (client) doit payer des honoraires adéquats à chaque membre du jury et aux experts éventuels, ainsi que tous les frais de déplacement et d'hébergement.*

Pertanto, il premio non è un anticipo sul compenso professionale. È il corrispettivo con cui la Stazione appaltante acquista la proprietà dell'elaborato concorsuale. I due rapporti giuridici (acquisto dell'elaborato e successivo incarico di progettazione) sono distinti e autonomi.

6.2 Determinazione del montepremi

Il montepremi deve essere determinato dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando, in misura *congrua* rispetto alla qualità e alla complessità degli elaborati richiesti ai concorrenti. È opportuno che la sua entità sia proporzionata all'importo dei lavori e coerente con il livello di approfondimento progettuale atteso. La suddivisione del montepremi tra i classificati è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che è opportuno la eserciti in modo trasparente e motivato, indicando nel bando i criteri di ripartizione tra i selezionati.

Va segnalato, in merito, che Il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti del 2006, in riferimento al concorso di progettazione (art. 260), forniva indicazioni circa l'ammontare del premio e della somma da destinare ai concorrenti ritenuti meritevoli.

6.3 Copertura finanziaria del montepremi

Il montepremi rappresenta il costo della procedura concorsuale e, in quanto tale, deve essere collocato, come voce distinta, nel quadro economico dell'intervento fra le somme a disposizione della stazione appaltante, e non nelle voci destinate al corrispettivo per la progettazione.

6.4 Affidamento al vincitore: premio e compenso professionale

L'articolo 46 del Codice dei contratti prevede la facoltà per la Stazione appaltante di affidare lo sviluppo progettuale al vincitore del concorso mediante una procedura negoziata senza bando. In questo caso si inverano due rapporti giuridici di natura diversa: con il premio, la Stazione appaltante acquisisce l'elaborato concorsuale; con il successivo incarico, commissiona al vincitore l'ulteriore sviluppo di qualcosa che già le appartiene.

Sussistono, in merito, due possibili interpretazioni:

A) Il premio e il compenso professionale sono rapporti del tutto distinti e non comunicanti. Non è possibile alcuna compensazione, detrazione o imputazione dell'uno sull'altro, indipendentemente da quanto previsto negli atti di gara.

B) Ferma la distinzione di natura giuridica, il bando può prevedere che il premio venga imputato, in tutto o in parte, come acconto sul compenso per la progettazione, qualora l'incarico venga successivamente affidato al vincitore. In questa ipotesi l'imputazione deve essere frutto di una scelta esplicita e trasparente della Stazione appaltante, chiaramente indicata negli atti di gara.

7 Gli strumenti di supporto

7.1 Il ruolo degli Ordini provinciali degli architetti e del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Gli Ordini provinciali degli architetti svolgono un ruolo di supporto e promozione della qualità nei concorsi di progettazione, sia pubblici sia privati, favorendo la corretta impostazione delle procedure e la valorizzazione della qualità architettonica.

In tale ambito, gli Ordini affiancano le Stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi e dei disciplinari di concorso, contribuendo alla definizione di requisiti chiari e proporzionati, alla corretta articolazione degli elaborati richiesti e all'individuazione di criteri di valutazione coerenti con gli obiettivi dell'intervento.

Gli Ordini possono inoltre fornire supporto tecnico e operativo nella gestione delle procedure, con particolare riferimento:

- alla verifica della congruità dei premi e dei corrispettivi;
- alla definizione delle commissioni giudicatrici;
- alla predisposizione di elenchi di esperti e professionisti qualificati;
- alla promozione della multidisciplinarietà e dell'imparzialità delle commissioni;
- all'organizzazione e al monitoraggio delle procedure concorsuali.

L'Ordine degli Architetti di Roma e provincia (OAR), ove richiesto, può garantire la gestione telematica del concorso attraverso la piattaforma certificata CAN, assicurando trasparenza, tracciabilità e corretto svolgimento della procedura.

A supporto della committenza, gli Ordini possono inoltre collaborare nelle attività di comunicazione e promozione del concorso, nello sviluppo dell'identità visiva dell'iniziativa e nella curatela di mostre, pubblicazioni ed eventi dedicati agli esiti della procedura.

Gli Ordini svolgono anche una funzione culturale e formativa, finalizzata alla diffusione della qualità architettonica e della cultura del progetto, attraverso linee guida, attività formative, seminari, pubblicazioni, divulgazione di buone pratiche e monitoraggio delle procedure concorsuali.

Particolare rilievo assume inoltre l'attività di tutela della correttezza delle procedure concorsuali, con attenzione:

- alla trasparenza dei bandi;
- alla parità di trattamento tra i concorrenti;
- alla tutela dell'equo compenso;
- alla promozione della partecipazione dei giovani professionisti;
- alla qualità delle prestazioni professionali.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

(CNAPPC) svolge funzioni di coordinamento nazionale e di interlocuzione istituzionale con le amministrazioni centrali, contribuendo alla diffusione e al consolidamento dello strumento del concorso di progettazione.

La collaborazione tra amministrazioni pubbliche, Ordini professionali e professionisti costituisce un elemento essenziale per garantire procedure efficaci, trasparenti e orientate alla qualità progettuale e all'interesse pubblico.

7.2 I bandi tipo

L'introduzione e la progressiva diffusione dei bandi tipo rappresentano uno degli strumenti più rilevanti per garantire uniformità, trasparenza e qualità nell'ambito dei concorsi di progettazione.

Il bando tipo costituisce un modello procedurale standardizzato predisposto sulla base della normativa vigente e delle migliori pratiche, finalizzato a fornire alle Stazioni appaltanti uno schema operativo completo e coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo.

La standardizzazione degli atti di gara rappresenta un principio ormai consolidato nell'ambito della contrattualistica pubblica. Essa trova fondamento nell'esigenza di assicurare uniformità interpretativa, riduzione del contenzioso, certezza delle regole di partecipazione e semplificazione dell'attività amministrativa.

Nel settore dei concorsi di progettazione, il ricorso ai bandi tipo assume una rilevanza ancora maggiore, in considerazione della particolare complessità tecnica delle procedure e della necessità di contemperare esigenze amministrative, qualità progettuale e tutela della concorrenza.

I bandi tipo predisposti dall'OAR e dal CNAPPC costituiscono oggi uno degli strumenti operativi più importanti per le Amministrazioni pubbliche che intendano promuovere concorsi di progettazione conformi ai principi del Codice dei contratti.

Tali modelli sono stati elaborati tenendo conto:

- delle disposizioni contenute nell'articolo 46 del Codice dei contratti;
- delle direttive europee in materia di appalti e concorsi di progettazione;
- delle indicazioni dell'ANAC;
- della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia;
- delle esperienze operative maturate negli anni dagli Ordini professionali;
- delle esigenze di semplificazione delle procedure;
- della necessità di favorire la partecipazione dei giovani professionisti.

La funzione principale del bando tipo consiste nel garantire la corretta impostazione della procedura di concorso sin dalla fase iniziale.

La predisposizione del bando rappresenta infatti uno dei momenti più delicati dell'intero procedimento amministrativo. Errori nella definizione dei requisiti, nella

determinazione dei premi, nella formulazione dei criteri di valutazione o nella composizione della commissione giudicatrice possono compromettere la legittimità della procedura e determinare contenziosi o annullamenti.

L'utilizzo di bandi tipo consente invece di ridurre significativamente tali rischi, assicurando la conformità delle procedure ai principi fondamentali dell'ordinamento. La loro funzione non può essere limitata ad una mera standardizzazione documentale, ma deve essere letta quale strumento di garanzia della legalità amministrativa, della qualità architettonica e della corretta applicazione dei principi euro-unitari di concorrenza, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.

Il bando tipo assume una duplice natura: da un lato costituisce un modello tecnico-amministrativo di riferimento per le Stazioni appaltanti; dall'altro rappresenta uno strumento di tutela sostanziale della qualità della procedura concorsuale e, conseguentemente, della qualità dell'opera pubblica.

La logica sottesa al sistema dei bandi tipo risponde all'esigenza di evitare che ciascuna amministrazione proceda alla costruzione autonoma di regole di gara prive di uniformità, spesso caratterizzate da criticità interpretative, carenze istruttorie o previsioni discriminatorie.

8 Il concorso promosso da Committenza privata

I concorsi di progettazione promossi da Committenza privata si configurano come strumenti di selezione comparativa di proposte progettuali basati sull'autonomia contrattuale del soggetto promotore e, pertanto, non soggetti all'applicazione del Codice contratti, se non nei casi in cui la committenza rivesta natura pubblica o assimilata. Rispetto ai concorsi banditi da Stazioni appaltanti pubbliche, tali procedure risultano maggiormente flessibili, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello procedurale, potendo il committente definire liberamente la struttura del concorso, i requisiti di partecipazione, il livello di approfondimento degli elaborati e i criteri di valutazione, nei limiti generali imposti dai principi civilistici di correttezza e buona fede contrattuale. Ne deriva che l'anonimato dei concorrenti, la composizione della Commissione e il tipo degli elaborati richiesti non sono rigidamente imposti dalla normativa, ma sono stabiliti, caso per caso, dal bando o regolamento del concorso. Analogamente, anche il livello di formalizzazione degli elaborati progettuali può essere modulato in funzione delle esigenze del promotore, passando da concept preliminari a studi più approfonditi, con ampia libertà espressiva dei concorrenti. In tale contesto, il concorso privato assume una funzione prevalentemente strategica e discrezionale, finalizzata alla selezione della soluzione progettuale più coerente con gli obiettivi del committente, con una minore incidenza di vincoli procedurali rispetto ai concorsi pubblici e una maggiore centralità dell'accordo contrattuale nella definizione degli esiti e degli eventuali sviluppi successivi dell'incarico.

9 Riferimenti normativi essenziali

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare, l'articolo 46;
- Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, in particolare l'articolo 3, lettera l), che contiene la definizione di "concorsi di progettazione";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Documenti e bandi tipo predisposti dal CNAPPC;
- Linee guida e bandi tipo predisposti da ANAC in materia di contratti pubblici e concorsi di progettazione;
- *Guide des Concours UIA, Pour les concours d'architecture et disciplines apparentées*, 2017